



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PIANO DI AZIONE REGIONALE PER IL GREEN PUBLIC PROCUREMENT

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSIDERATE OBIETTIVI A MEDIO /LUNGO PERIODO
DAL PIANO DI AZIONE REGIONALE PER GLI ACQUISTI VERDI NEL TRIENNIO 2018/2020 DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

WEBINAR

La struttura dei CAM e la giurisprudenza

Simona Faccioli – Fondazione Ecosistemi

15 giugno 2020

Il webinar inizierà a breve

**Vi invitiamo a disattivare il microfono e la webcam per ottimizzare la
connessione in remoto**

1

1



PROGRAMMA

10:00	Prove audio e video e avvio dei lavori
10:15	Sessione formativa – Simona Faccioli
11:30 – 12:00	Domande e risposte

Tutor online: Laura Sorge (Fondazione Ecosistemi)

2



Art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (**PAN GPP**) attraverso l'**inserimento**, nella documentazione **progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali** (CRITERI DI BASE) contenute nei CAM del Ministero Ambiente.
2. I CAM sono tenuti in considerazione anche ai fini dell'applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. (**CRITERI PREMIANTI**)
3. L'obbligo si applica agli **affidamenti di qualunque importo** (e per il **100% del valore a base d'asta**) e per le categorie di affidamenti per le quali **esiste un CAM**.

Quindi anche per affidamenti diretti (cfr. art. 36), affidamenti al massimo ribasso, acquisti tramite Consip e centrali di acquisto regionali.

cfr. articolo 95, comma 7, che consente persino l'aggiudicazione al prezzo o al costo fisso, sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi.

3



Quali sono i CAM

4

Quali sono i CAM

La struttura dei CAM

Le specifiche tecniche nei CAM (esempio pratico)

Le verifiche nei CAM (esempio concreto)

Giurisprudenza

5

I CAM in vigore

1. Arredi per interni (Dm. 11/01/2017)	10. Illuminazione, riscaldamento/raffrescamento per edifici (Dm. 7/3/2012)
2. Arredo urbano (Dm. 5/2/2015)	11. Pulizia e prodotti per l'igiene (Dm. 24/5/2012)
3. Ausili per l'incontinenza (Dm. 24/12/2015)	12. Rifiuti urbani (Dm. 13/2/2014)
4. Calzature da lavoro e accessori in pelle (Dm. 17/5/2018)	13. Ristorazione collettiva e derrate alimentari (Dm. 10/3/2020)
5. Carta (Dm. 4/4/2013)	14. Sanificazione per strutture sanitarie (Dm. 18/10/2016)
6. Cartucce per stampanti (Dm. 17/10/2019)	15. Stampanti (Dm. 17/10/2019)
7. Edilizia (Dm. 11/10/2017)	16. Tessili (Dm. 11/1/2017)
8. Illuminazione pubblica (fornitura e progettazione) (Dm. 27/9/2017)	17. Veicoli (Dm. 8/5/2012)
9. Illuminazione pubblica (servizio) (Dm. 28/3/2018)	18. Gestione del verde pubblico (Dm. 10/3/2020)

6



CAM IN CORSO

- ✓ Servizi di progettazione e lavori per la **nuova costruzione e manutenzione di strade** (nuovo)
- ✓ Servizio di **lavanolo** (nuovo) e **prodotti tessili** (revisione DM 11 gennaio 2017)
- ✓ Servizio di **pulizia, servizio di sanificazione per strutture sanitarie** e fornitura di prodotti detergenti e per l'igiene (revisione DM 24 maggio 2012)
- ✓ Servizio **gestione rifiuti urbani** (revisione DM 13 febbraio 2014)
- ✓ Servizio **trasporto pubblico (nuovo) e veicoli adibiti a trasporto su strada** (revisione DM 8 maggio 2012)

CAM IN PREVISIONE ANNO 2020

- ✓ **Servizi energetici per gli edifici** (revisione DM 7 marzo 2012)
- ✓ **Eventi culturali**
- ✓ Servizi di **vendita bevande e alimenti (bar interni e distributori automatici)** (nuovo)
- ✓ **Arredo urbano** (revisione DM 5 febbraio 2015)
- ✓ **PC e server** (revisione DM 13 dicembre 2013)

7



La struttura dei CAM

8

Capitolo introduttivo

Oggetto dell'appalto

Criteri per la selezione dei candidati

Specifiche tecniche

Clausole contrattuali o condizione di esecuzione

Criteri di aggiudicazione o criteri premianti

9

• **Capitolo introduttivo**

Normativa ambientale e sociale di riferimento, indicazioni per l'analisi e la razionalizzazione dei fabbisogni, ulteriori indicazioni su buone pratiche; alcuni CAM sono accompagnati da una Relazione di accompagnamento e note interpretative.

• **Oggetto dell'appalto**

Categorie di prodotto disciplinate dal CAM stesso, indicando talvolta anche il relativo codice CPV.

• **Selezione dei candidati** (criteri volontari)

Requisiti di qualificazione soggettiva, ovvero il possesso, da parte del gestore e del personale coinvolto, dell'esperienza e delle competenze organizzative e tecniche ritenute necessarie a realizzare correttamente il servizio o la fornitura riducendone il più possibile gli impatti ambientali (es. Emas, Iso 14001 o equivalenti).

• **Specifiche tecniche** (criteri obbligatori)

Sono i requisiti ambientali che i servizi, i materiali, i prodotti e le opere devono possedere per poter definire *green* l'appalto.

• **Condizioni di esecuzione** (criteri obbligatori):

Criteri di sostenibilità ambientale che l'appaltatore si impegna a rispettare durante lo svolgimento del contratto.

• **Criteri premianti** (obbligatori nel caso di OEV)

Sono criteri volontari, che alla luce della formulazione dell'"Offerta economicamente più vantaggiosa", *devono* essere tenuti in considerazione dalla Stazione appaltante, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio premiante stabilito nei documenti di gara. I criteri premianti sono atti a selezionare prodotti, servizi, lavori più sostenibili di quelli che si possono ottenere con il rispetto dei soli criteri di base di cui sopra.

10

CAM ARREDO

Analisi e riduzione dei fabbisogni (1) – Le Stazioni appaltanti sono invitate a:

- evitare la sostituzione di mobili e altri elementi d'arredo (sedie, poltrone, divani etc.) per soli fini estetici;
- qualora si rendesse necessario sostituire dei mobili (ad es. per un trasferimento di sede), cercare soluzioni per consentirne il riuso in altri uffici pubblici locali;
- favorire l'allungamento della vita media del mobile (riparazione, sostituzione di pezzi usurati e/o vendita etc.).

11

CAM ARREDO

Analisi e riduzione dei fabbisogni (2) – Le Stazioni appaltanti sono invitate a:

- Prima della definizione di un appalto, quindi, la stazione appaltante deve fare un'attenta ricognizione degli arredi in dotazione, sia in uso che dismessi, facendo un'analisi delle proprie esigenze, valutando di conseguenza la reale esigenza di acquistare nuovi arredi, a fronte della possibilità di ricondizionare quelli esistenti mediante la loro riparazione e manutenzione da un punto di vista estetico e/o meccanico-funzionale estendendone così il ciclo di vita utile.
- Qualora non fosse ritenuto conveniente procedere in tal senso, la stazione appaltante può cedere a titolo oneroso il bene o, laddove non esista un acquirente, è invitata a cederli a titolo gratuito ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
- In caso contrario, gli stessi devono essere conferiti presso gli specifici centri di raccolta e recupero autorizzati e disassemblati nei singoli materiali e/o componenti.

12

Art. 66. (Consultazioni preliminari di mercato)

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza

**CONSULTAZIONE DEL
MERCATO PER
DEFINIRE BENE LE
CARATTERISTICHE E
IL PREZZO**

13


TAR Lombardia n. 403 del 12 febbraio 2018

Bando del Ministero di Grazia e Giustizia per la fornitura di derrate alimentari per detenuti

SE NON SI CONOSCE IL MERCATO DEI PRODOTTI E SERVIZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE SI RISCHIA L'ILLEGITTIMITA' DELLA GARA

- Annullamento del bando di ristorazione **per mancanza di una preventiva e approfondita istruttoria** al fine di verificare la disponibilità sul mercato dei prodotti richiesti e la congruità con il prezzo posto a base d'asta
- annullamento del bando per violazione e falsa applicazione dell'art. 34 e..
- **impossibilità della prestazione richiesta**, con possibile conseguente **alterazione della concorrenza**

14



15

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	OGGETTO DELLA GARA	A volte indicato CPV, altre NO
	ARREDO INTERNI "Acquisto di nuovi arredi a ridotto impatto ambientale: tutti i tipi di arredi per interni, destinati a tutti gli usi, oggetto di acquisti pubblici (ad esempio: mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura), prodotti con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale".	
	ARREDO URBANO "Acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone, ovvero ove sia probabile un contatto cutaneo diretto del pubblico durante la vita di impiego del bene (elementi per parchi giochi, panchine, tavoli, panche, superfici antitrauma, campi da gioco ... - CPV 37535000-7 Giostre, altalene, tiri al bersaglio e altri divertimenti di parchi ricreativi; CPV 34928400-2 Arredo urbano, 39113300-0 Panchine; 39121200-8 Tavoli; 39110000-6 Sedili, sedie e prodotti affini, parti associate) a minori impatti ambientali".	
	CALZATURE E ACCESSORI Calzature non DPI (CPV 19300000-9) (senza marcatura CE); Calzature DPI di categoria "O" (CPV 18830000-6): calzature da lavoro senza puntale di protezione; Calzature DPI di protezione di categoria "P" (CPV 18830000-6): calzature di protezione, con puntale di protezione mediamente resistente (la metà della categoria S); Calzature DPI di sicurezza di categoria "S" (CPV 18830000-6) calzature di sicurezza, con puntale di protezione particolarmente resistente; Borse, zaini, valigie e articoli in pelle (CPV 18900000-8).	
	CARTUCCE TONER "Cartucce di toner (CPV 30125100-2) e cartucce a getto di inchiostro (CPV 30192113-6)".	

16

Le specifiche tecniche nei CAM (esempio pratico)

17

Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) e il GPP

Art. 68. (Specifiche tecniche)

5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

- a) in termini di PRESTAZIONI O DI REQUISITI FUNZIONALI: comprese le caratteristiche ambientali, *con parametri sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto*;
- b) facendo riferimento a NORME TECNICHE: norme europee, valutazioni tecniche europee, specifiche tecniche comuni, norme internazionali, omologazioni tecniche ecc. Ciascun riferimento contiene l'espressione «o equivalente»

**SONO FORMULATE IN
TERMINI DI
PRESTAZIONE O
FACENDO
RIFERIMENTO A
NORME TECNICHE**

**PRINCIPIO DI
EQUIVALENZA**

18

Specifiche tecniche Criteri obbligatori

Paragrafo	Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti:	Verifica da richiedere nel bando
3.2.1. Sostanze pericolose	<u>Additivi</u> a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso. → ART. 68, c. 5 lett. a)	rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità.
	<u>Ftalati</u> addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell'articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) → ART. 68, c. 5 lett. b)	rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità.
	<u>Sostanze identificate</u> come "estremamente preoccupanti" (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso.	dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei criteri. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori.

19

Specifiche tecniche Criteri obbligatori

Paragrafo	Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti:	Verifica da richiedere nel bando
3.2.1. Sostanze pericolose	Sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele: <ul style="list-style-type: none"> ▶ come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362); ▶ per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H310, H317, H330, H334) ▶ come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1, 2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412, H413) ▶ come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372). 	L'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei criteri. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori.

20

Specifiche tecniche Criteri obbligatori

Paragrafo	Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti:	Verifica da richiedere nel bando
3.2.1. Sostanze pericolose	Le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato* con la pelle devono rispondere ai seguenti requisiti: ► devono avere un tasso di rilascio di nickel inferiore a 0.5 µg/cm2/settimana secondo la norma EN 1811	L'offerente deve allegare rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità.
	Le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato* con la pelle non devono essere placcate con cadmio**.	L'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei criteri che includa una relazione redatta in base alle schede di sicurezza.

* Il contatto prolungato con la pelle, secondo il punto 27 dell'allegato XVII del Reg. REACH, è definito dal CARACAL come 10 minuti in tre o più occasioni nell'arco di due settimane o 30 minuti in una o più occasioni nell'arco di due settimane.

21

Specifiche tecniche Criteri obbligatori

Paragrafo	L'emissione di formaldeide nel prodotto finito deve essere:	Verifica da richiedere nel bando
3.2.2. Emissioni di formaldeide da pannelli a base di legno che contengono resine a base di formaldeide	EMISSIONE DI FORMALDEIDE inferiore a 0,080 mg/m3 , ossia inferiore al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 secondo la norma EN 13986 allegato B.	Rapporto di prova relativo ad uno dei metodi indicati nell'allegato B della norma EN 13986 emesso da un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il contenuto o l'emissione di formaldeide.

22

Specifiche tecniche Criteri obbligatori

Paragrafo	I prodotti non devono contenere le sostanze di seguito elencate	Verifica da richiedere nel bando
3.2.3. Contaminanti nei pannelli di legno riciclato		<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione tecnica del produttore basata su rapporti di prova emessi da un organismo di valutazione della conformità, oppure - Marchio Ecolabel UE o equivalente oppure - Dichiarazione ambientale di Tipo III certificata da un ente terzo accreditato e registrata presso un Programma conforme alla ISO 14025

23

Specifiche tecniche Criteri obbligatori

Paragrafo	Il contenuto dei COV nei prodotti vernicianti utilizzati non deve:	Verifica da richiedere nel bando
3.2.4. Contenuto di composti organici volatili	superare il 5 % peso/peso misurato secondo la norma ISO 11890-2.	dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità al criterio supportata da relativi rapporti di prova eseguiti ai sensi della norma ISO 11890-2 presso un organismo di valutazione della conformità.

24

Specifiche tecniche Criteri obbligatori

Paragrafo	I prodotti indicati devono rispettare i seguenti criteri	Verifica da richiedere nel bando
3.2.5. Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle	<p>Per i prodotti tessili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>arilammine</u> ≤30 mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 14362-1 e 14362-3; ▶ <u>formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile</u> ≤75 mg/kg in accordo alla EN ISO 14184-1; ▶ per gli arredi scolastici, formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤20 mg/kg in accordo alla EN ISO 14184-1; ▶ la quantità di <u>metalli pesanti estraibili</u> in accordo alla UNI EN 16711-2 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio ≤30.0; arsenico ≤1.0; cadmio ≤0.1; cromo ≤200; cobalto ≤4.0; rame ≤50.0; piombo ≤1.0; mercurio ≤0.02 e nickel ≤1.0. 	Rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità commissionati o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale.

25

Specifiche tecniche Criteri obbligatori

Paragrafo	I prodotti indicati devono rispettare i seguenti criteri	Verifica da richiedere nel bando
3.2.5. Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle	<p>Per la pelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - arilammina ≤30 mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 17234; - cromo VI non rilevabile entro i 3 mg/kg in accordo alla EN ISO 17075; - formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile ≤75 mg/kg in accordo alla EN ISO 17226-1; - formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤20 mg/kg (per mobili da bambini) in accordo alla EN ISO 17226-1; - la quantità di <u>metalli pesanti estraibili</u> in accordo alla EN ISO 17072-1 inferiore ai limiti (in mg/kg): antimonio ≤30.0; arsenico ≤1.0; cadmio ≤0.1; cromo ≤200; cobalto ≤4.0; rame ≤50.0; piombo ≤1.0; mercurio ≤0.02 e nickel ≤1.0. 	rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità <u>commissionati o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale.</u>

26

Specifiche tecniche Criteri obbligatori

Paragrafo	Il legname deve:	Verifica da richiedere nel bando
3.2.6. Sostenibilità e legalità del legno o materiali a base di legno o contenenti elementi di origine legnosa	provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile	certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della "catena di custodia" in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente.
	oppure essere costituito da legno riciclato	certificazione di prodotto "FSC® Riciclato" (oppure "FSC® Recycled"), FSC® misto (oppure FSC® mixed) o "Riciclato PEFC™" (oppure PEFC Recycled™) o come ReMade in Italy® o equivalenti.

27

Specifiche tecniche Criteri obbligatori

Paragrafo	Il contenuto medio riciclato delle parti di plastica (imballaggio escluso) deve essere	Verifica da richiedere nel bando
3.2.7. Plastica se supera il 20 % del peso totale del prodotto (escluse le plastiche termoindurenti)	Contenuto medio riciclato delle parti in plastica deve essere almeno pari al 50 % peso/peso.	Etichetta ambientale come ReMade in Italy® o Plastica seconda vita o equivalenti.

28

Specifiche tecniche Criteri obbligatori

Paragrafo	Le parti tessili devono essere:	Verifica da richiedere nel bando
3.2.8. Rivestimenti	<p>sostituibili per consentire di allungare la vita media dell'arredo</p> <p>I materiali usati per i rivestimenti suddivisi in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tessuti (p.es cotone, lana, poliestere) - PVC - poliuretano (finta pelle) - vera pelle <p>devono rispondere ai requisiti richiamati in appendice I</p>	<p>fornire le istruzioni per la sostituzione delle parti tessili e le informazioni fornite dai produttori dei singoli materiali utilizzati da cui risulti che i rivestimenti usati rispondono ai requisiti fisici di qualità richiesti.</p> <p>La conformità ai requisiti fisici è supportata dai relativi rapporti di prova specificati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'appendice I, che siano rilasciati da un organismo di valutazione della conformità.</p>

APPENDICE I

29

Specifiche tecniche Criteri obbligatori

Paragrafo	Le schiume poliuretaniche contenute nelle imbottiture devono	Verifica da richiedere nel bando
3.2.9. Materiali di imbottitura	rispettare i criteri riportati in Appendice II.	L'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio tramite le verifiche riportate in appendice II

APPENDICE II

30

Specifiche tecniche Criteri obbligatori

Paragrafo	I prodotti devono:	Verifica da richiedere nel bando
3.2.10. Requisiti del prodotto finale	essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla <u>durabilità</u> , <u>dimensione</u> , <u>sicurezza</u> e <u>robustezza</u> .	rapporti di prova dei prodotti forniti che attestino la rispondenza alle norme tecniche (specificate per: sedute, scrivanie e tavoli, mobili contenitori e schermi, arredi scolastici).

31

Specifiche tecniche Criteri obbligatori

Paragrafo	I prodotti devono:	Verifica da richiedere nel bando
3.2.11. Disassemblabilità	progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti, come alluminio, acciaio, vetro, legno e plastica e ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati, possano essere <u>riutilizzati</u> , <u>riciclati</u> o <u>recuperati</u> .	scheda esplicativa o uno schema di disassemblaggio che illustri il procedimento di disassemblaggio che deve consentire la <u>separabilità manuale</u> degli elementi costituiti da materiali diversi.

32

Specifiche tecniche Criteri obbligatori

	L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve	Verifica da richiedere nel bando
3.2.12. Imballaggio	<ul style="list-style-type: none"> ✓ essere costituito da materiali facilmente separabili a mano in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. ✓ Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 "Packaging – Marking and material identification system" ✓ L'imballaggio deve essere costituito per almeno l'80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone, per almeno il 60% in peso se in plastica. 	<p>descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare e dichiarare il contenuto di riciclato.</p> <p>Sono presunti conformi i prodotti provvisti di un'etichetta "FSC® Riciclato" o "Riciclato PEFC™" con relativo codice di licenza riconducibile al produttore dell'imballaggio, oppure di un'etichetta ambientale come ReMade in Italy® o Plastica seconda vita o equivalenti.</p>

33

Condizioni di esecuzione/Clausole contrattuali Criteri obbligatori

Paragrafo	La garanzia dei prodotti deve	Verifica
Garanzia	<p>avere una durata di almeno 5 anni dall'acquisto ed il produttore deve garantire la disponibilità di <u>parti di ricambio</u> per almeno 5 anni.</p> <p>Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito.</p>	<p>Garanzia scritta, con indicazione del periodo di garanzia (almeno 5 anni) e l'impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, con indicazioni e relativo costo.</p>

34

Condizioni di esecuzione/Clausole contrattuali Criteri obbligatori

Paragrafo	L'emissione di sostanze organiche volatili (COV) dei prodotti finiti o manufatti	Verifica
3.4.1. Emissione di composti organici volatili (COV)	non deve superare i 500 µg/m ³ per i COV totali.	Rapporto di prova
Paragrafo	Gli arredi sono progettati	Verifica
3.4.2. Modularità	secondo principi di modularità per permettere la loro composizione e scomposizione finalizzate ad un eventuale ricollocazione in ambienti di lavoro di dimensione e/o forma diverse.	Scheda tecnica illustrativa

35

Criteri di aggiudicazione (criteri premianti)

Paragrafo	Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara
3.4.3. Raccolta e riuso arredi esistenti	<p>L'offerta deve prevedere che gli arredi esistenti vengano riparati, ove possibile e conveniente.</p> <p>Ove ciò non sia possibile, i medesimi beni devono essere prioritariamente destinati alla <u>vendita</u>, da esperire secondo le previsioni del regolamento emanato con il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189*.</p> <p>Qualora, poi, <u>non si valuti proficuo procedere alla loro alienazione</u>, tali beni devono formare oggetto di <u>cessione gratuita</u> a favore della Croce Rossa Italiana CRI**, degli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi umanitari, nonché delle istituzioni scolastiche o, in subordine, di altri enti no-profit, quali Onlus, Pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, ecc., così come disciplinato dalla Ragioneria Generale dello Stato nella Circolare n. 33 del 29 Dicembre 2009.</p> <p><u>In caso contrario vanno disassemblati</u> nei singoli materiali componenti prima di essere inviati agli specifici <u>centri di raccolta e recupero autorizzati</u>.</p>

* DPR 13 febbraio 2001, n. 189. Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato.

** Ai sensi del DPR 4 settembre 2002, n. 254, art. 14, c. 2.

36

Criteri di aggiudicazione (criteri premianti)

Paragrafo	Garanzia estesa
3.4.4. Garanzia estesa	<p>Vengono attribuiti punteggi premianti ad ogni anno di garanzia addizionale rispetto al minimo di 5 anni secondo lo schema seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 o più anni di garanzia extra: x punti - 3 anni di garanzia extra: 0.75x punti - 2 anni di garanzia extra: 0.5x punti - 1 anni di garanzia extra: 0.25x punti

37

Le verifiche nei CAM (esempio concreto)

38

Articolo 82 - RAPPORTI DI PROVA, CERTIFICAZIONI E ALTRI MEZZI DI PROVA

Articolo 82, comma 1.

Le Amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti:

- nelle specifiche tecniche
- ai criteri di aggiudicazione o
- alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto,

una RELAZIONE DI PROVA o un CERTIFICATO rilasciati da un organismo di valutazione della conformità.

Le Amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti.

39

Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) e il GPP

Articolo 82 Codice Appalti – I MEZZI DI PROVA

ART. 82, comma 2

Ammessi altri mezzi di prova appropriati, compresa **documentazione tecnica del fabbricante**, se l'operatore economico dimostra:

- di **non aver avuto accesso** ai certificati o relazioni di prova
- o non averli potuto ottenere entro i **termini richiesti**

Se il mancato accesso **non è a lui imputabile**

Se i requisiti, le specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni di esecuzione sono soddisfatti.

**PRINCIPIO DI
EQUIVALENZA**

**L'EQUIVALENZA
VA PROVATA**

**(NON OPERA LA
PRESUNZIONE DI
CONFORMITA')**

40

RAPPORTI DI PROVA

CERTIFICATI

ISPEZIONI

ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

Organismo che effettua attività di valutazione della conformità
(calibrature, prove, ispezioni e certificazioni)

- **accreditato** ai sensi **Regolamento (CE) n. 765/2008**
- oppure, se non accreditato, autorizzato per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione

→ Accreditamento è sempre relativo ad uno specifico "schema"



41

INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

- *Certificato o Rapporto di analisi* → PRESUNZIONE DI CONFORMITA'
- Documentazione tecnica → ricade sull'offerente provare l'equivalenza

42

ECO ETICHETTATURE (o certificazioni ambientali)

- Nel caso dell'acquisto di lavori, forniture o servizi con caratteristiche ambientali/sociali si possono chiedere prodotti e servizi in possesso di etichette ambientali.
- Per le etichette ambientali (e sociali) il codice appalti fissa elevati requisiti di ammissibilità, che vanno a integrare le prescrizioni dell'art. 68.
- La finalità del legislatore è quella di contrastare il "green washing".

43

Art. 69, comma 1 - Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con **specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo** possono **imporre**

- nelle **specifiche tecniche**
- nei **criteri di aggiudicazione**
- o nelle **condizioni relative all'esecuzione dell'appalto**

un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- | |
|---|
| a) l'etichetta è idonea a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto
--> COERENZA |
| b) l'etichetta si basa su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
--> OGGETTIVITÀ |
| c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
--> CONDIVISIONE CON TUTTE LE PARTI |
| d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;
--> DEMOCRATICITÀ |
| e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.
--> INDIPENDENZA |

44

Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) e il GPP

Art. 69, comma 2.

Le amministrazioni possono anche fare riferimento solo ad **alcuni requisiti** dell'etichettatura e non a tutti.

Le amministrazioni che esigono un'etichetta specifica devono accettare etichette che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti.

PRINCIPIO DI
EQUIVALENZA

L'EQUIVALENZA VA
PROVATA
(NON OPERA LA
PRESUNZIONE DI
CONFORMITA')

NB. E' opportuno richiedere nel Disciplinare o Capitolato che l'operatore economico indichi il nome dell'etichetta equivalente, il sito web dove consultare lo standard/schema di certificazione/etichettatura equivalente e il punto dello standard in cui sono presenti i criteri equivalenti.

45

Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) e il GPP

Art. 69, comma 3


Ammessi altri mezzi di prova appropriati, compresa **documentazione tecnica del fabbricante**, se l'operatore economico dimostra:

- di non avere la possibilità di **ottenere** l'etichettatura specifica richiesta o equivalente
- o non averli potuto ottenere entro i **termini richiesti**

→ Se il mancato accesso **non è a lui imputabile**

→ Se i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica

Es.



PRINCIPIO DI
EQUIVALENZA

L'EQUIVALENZA VA
PROVATA
(NON OPERA LA
PRESUNZIONE DI
CONFORMITA')

46

GREEN PUBLIC PROCUREMENT – LE CERTIFICAZIONI

Riassumendo...

- Il Codice Appalti indica le **certificazioni ambientali “sotto accreditamento”**, ed equivalenti, come **presunzione** di conformità (art. 82)
- Le SA comunque accettano altri mezzi di prova: **“documentazione tecnica del fabbricante”** (tra cui rientra la convalida dell'autodichiarazione), di cui dovranno valutare la pertinenza.
- I singoli **CAM** riportano, per ogni criterio ambientale, **esempi** di certificazioni sulle quali il Ministero ha effettuato una indagine valutativa sulla loro attendibilità, per semplificare la verifica da parte della SA.

47

Criteri obbligatori

	L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve	Verifica da richiedere nel bando
3.2.12. Imballaggio	<ul style="list-style-type: none"> ✓ essere costituito da materiali facilmente separabili a mano in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. ✓ Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 “Packaging – Marking and material identification system” ✓ L'imballaggio deve essere costituito per almeno l'80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone, per almeno il 60% in peso se in plastica. 	<p>descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare e dichiarare il contenuto di riciclato.</p> <p>Sono presunti conformi i prodotti provvisti di un'etichetta “FSC® Riciclato” o “Riciclato PEFC™” con relativo codice di licenza riconducibile al produttore dell'imballaggio, oppure di un'etichetta ambientale come ReMade in Italy® o Plastica seconda vita o equivalenti.</p>

48

NB MEGLIO SEMPRE **MENZIONARE I REQUISITI DELLE ETICHETTATURE** NEGLI ATTI DI GARA IN MODO DA:

- consentire agli offerenti di fare riferimento ad un documento unico e ufficiale che promana dall'amministrazione aggiudicatrice stessa,
- evitare agli offerenti l'incertezza della ricerca di informazioni
- evitare incertezza dovuta a possibili modifiche nel tempo dei requisiti inclusi nell'etichettatura
- confrontare facilmente i requisiti con quelli di etichette equivalenti

49

EXAMPLE

ESEMPIO DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL FABBRICANTE

La documentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, (DPI di categoria 1°) deve comprendere i dati utili sui mezzi impiegati dal fabbricante per ottenere la conformità di un DPI ai pertinenti requisiti essenziali (es. report di prova):

- 1) un fascicolo tecnico di fabbricazione così costituito:
 - a) i progetti generali e dettagliati del DPI, accompagnati eventualmente dalle note di calcolo e dai risultati delle prove di prototipi entro i limiti del necessario alla verifica dell'osservanza dei requisiti essenziali;
 - b) l'elenco esaustivo dei requisiti essenziali per la sicurezza e la salute, nonché delle norme armonizzate o altre specifiche tecniche, tenuti presenti al momento della progettazione del modello;
- 2) la descrizione dei mezzi di controllo e di prova applicati nello stabilimento del fabbricante

50

Giurisprudenza

51

Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) e il GPP

Tar Emilia – Romagna, 19 aprile 2018, n. 345

SE NEI DOCUMENTI DI GARA SI RICHIEDE UNO SPECIFICO TIPO DI PRODOTTO, IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA NON SUSSISTE

- «Il richiamo al **principio di equivalenza** non può consentire di distorcere l'oggetto dell'appalto, al punto da permettere ai partecipanti di offrire un bene radicalmente differente (insomma, un vero e proprio "aliud pro alio"), finendo così per rendere sostanzialmente indeterminato l'oggetto dell'appalto medesimo»
- Es. se nel bando si richiedono «scarpe con strato di lattice», l'offerente non può fornire le scarpe con altro strato seppure avente la stessa funzione di assorbimento dell'energia da impatto. Non serve dimostrare che la funzione è la medesima.

52

Consiglio di Stato 27 marzo 2019, n. 2036

Gara bandita dall'Università di Milano per la fornitura e posa in opera di arredi

ILLEGITTIMA UNA GARA IN CUI SI RICHIEDA ALL'OPERATORE ECONOMICO UNA SEMPLICE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Annullamento dell'aggiudicazione, in quanto non è sufficiente presentare una semplice dichiarazione dell'operatore economico in merito alla conformità del prodotto alle specifiche tecniche anziché le prove di laboratorio indicate al paragrafo 3.2.1 del CAM arredi.

53

TAR Toscana 14 maggio 2018, n. 645

Fornitura di apparecchi di illuminazione Comune di Firenze

- Inammissibilità di **auto-dichiarazione del produttore** in luogo di certificati di conformità rilasciati da organismi riconosciuti, come richiesti dal DM CAM

54

Consiglio di Stato 9 aprile 2019, n. 2344

Gara indetta dall'Università di Milano per la fornitura in opera di tutti gli allestimenti dei laboratori scientifici del nuovo Polo di Medicina Veterinaria di Lodi

LE SPECIFICHE TECNICHE DEVONO ESSERE COMPROVATE

- Le caratteristiche ambientali "obbligatorie" devono sussistere, in quanto "minimi obbligatori", e **devono essere puntualmente documentate** (mezzi di prova)
- L'omessa produzione delle dichiarazioni e certificazioni necessarie per attestarne il possesso non può che determinare l'esclusione del concorrente

55

20 febbraio 2019, TAR Veneto

I MEZZI DI PROVA POSSONO ESSERE RICHiesti PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

- la **presentazione dei mezzi di prova in una fase successiva all'aggiudicazione** non può essere ritenuta illegittima perché la Stazione appaltante è comunque tenuta a controllare la conformità dei prodotti nella fase preparatoria dell'esecuzione del contratto
- Occorre infatti chiarire che tale documentazione (cioè i mezzi di prova) **non attiene né ai requisiti soggettivi di partecipazione alla gara, né a criteri di valutazione delle offerte** da utilizzare per l'aggiudicazione

56

28 agosto 2019, n. 785, TAR Lombardia

ACQUISTO DEI MEZZI PULITI CAM RIFIUTI

- La Corte rileva come la relazione tra costo dell'acquisto di veicoli e il risultato futuro e "*solo sperato (aggiudicazione)*" determina di fatto uno squilibrio anticoncorrenziale a favore dei soggetti economicamente più forti operanti sul mercato, che solitamente sono quelli dotati di un parco mezzi ampiamente dimensionato e aggiornato dal punto di vista tecnologico (violazione principio di libera concorrenza).
- Ammissibile l'impegno ad acquistare i mezzi puliti in caso di aggiudicazione.
- Sarebbe così garantita una maggiore partecipazione alla gara e non vi sarebbe il rischio, per i concorrenti, di acquistare inutilmente una costosissima dotazione di automezzi.

57

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

SIMONA FACCIOLI

Fondazione Ecosistemi

Corso del Rinascimento 24 - 00186 - Roma

tel. +39.06.6833888

simona.faccioli@fondazioneecosistemi.org

58